



REGOLAMENTO APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI A.M.I.A. VERONA S.P.A.

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2026

CON DELIBERAZIONE N. 38/2026

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Regole generali e disciplina comune

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per l'affidamento di appalti di importo stimato inferiore alle soglie europee è possibile ricorrere alle procedure negoziate senza bando ed agli affidamenti diretti, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo stimato inferiore alla soglia europea non rivestano interesse transfrontaliero certo. E' comunque possibile il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice).
2. Nelle ipotesi contemplate al Capo II del presente regolamento (affidamento diretto), è ammessa la facoltà di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando ai sensi del Capo III ovvero ad una procedura ordinaria (procedura aperta o ristretta), fatta salva la necessità di adeguata motivazione nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1, del Codice, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 241/1990.
3. Nelle ipotesi contemplate al Capo III del presente regolamento (procedura negoziata senza bando), è ammessa la facoltà di ricorrere ad una procedura ordinaria (procedura aperta o ristretta), fatta salva la necessità di adeguata motivazione nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1, del Codice, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 241/1990.
4. Alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti del presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici se non derogate dalla Parte I del Libro dello stesso II.

Art. 2 Contratti riservati

1. Per i contratti di cui al presente Regolamento che non presentino interesse transfrontaliero certo, è facoltà della stazione appaltante, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o riservare l'esecuzione degli stessi a piccole e medie imprese.

Art. 3 Principio di rotazione

1. La Stazione appaltante si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento agli ultimi due procedimenti: quello in corso e quello immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe di cui all'art. 4 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6:

- il divieto di invito alla procedura negoziata dell'operatore economico aggiudicatario o affidatario del precedente appalto.

- il divieto di affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario o affidatario del precedente appalto.

4. La rotazione di cui al comma 3 si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale trova applicazione la rotazione. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si opera in riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della stessa categoria di opere si opera riferimento alla categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si opera riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Nel caso in cui l'elenco delle categorie merceologiche contenute nell'albo fornitori aziendale contenga elementi di maggior dettaglio per l'individuazione della categoria rispetto al Codice CPV va utilizzato tale elenco. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono da reputarsi analoghi ai fini dell'applicazione della rotazione.

Art. 4 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice, per gli affidamenti diretti, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato come affidatario diretto, purché concorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
- d) è verificata la qualità della prestazione resa.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo, tali condizioni devono essere opportunamente giustificate, nel caso di affidamento diretto, nella decisione di affidamento e, nel caso di procedura negoziata senza bando, nel primo atto di avvio del procedimento di affidamento.

3. Nel caso di affidamento diretto, la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo si intende comunque verificata e comprovata laddove, a fronte della pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC recante l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo stimato, degli eventuali requisiti richiesti e di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di manifestazione di interesse e/o di preventivo, non pervengano manifestazioni di interesse e/o preventivi di operatori economici diversi dall'operatore uscente.

4. Nel caso di procedure negoziate senza bando, la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo si intende comunque verificata e comprovata nel caso di procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato al fine dell'individuazione degli operatori da invitare a presentare offerta, laddove, a fronte della pubblicazione sul sito istituzionale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC di un avviso di indagine di mercato avente valore anche di avviso di avvio di consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2bis, del Codice e recante i contenuti di cui all'art. 24 del presente regolamento ed un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di manifestazione di interesse (indagine di mercato), non pervengano manifestazioni di interesse e/o preventivi di operatori economici diversi dall'operatore uscente.

5. Il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura negoziata senza bando. Ciò implica:

- nel caso di procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

- nel caso di utilizzo dell'Albo dei fornitori, che - previa pubblicazione di un avviso di avvio di consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2bis del Codice sul sito istituzionale di AMIA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC recante l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo stimato, degli eventuali requisiti richiesti e di un termine non inferiore a 15 giorni per la iscrizione all'Albo - vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.

7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

8. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato come affidatario diretto senza alcuna condizione.

Art. 5 Garanzia provvisoria

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori. A detto importo non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

Art. 6 Verifica dei requisiti ed affidamento

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.
2. In casi eccezionali e necessariamente motivati in ragione dell'urgenza di procedere all'esecuzione della commessa, è ammesso l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto nelle more del perfezionamento della verifica dei requisiti, previa richiesta di autocertificazione.

Art. 7 Obblighi di trasparenza

1. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Art. 8 Termine dilatorio

1. Ai contratti di cui al presente Titolo:

- non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still sostanziale) di cui all'art. 18, comma 3, del Codice. Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.
- non trova applicazione quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del Codice (stand still – processuale).

Art.9 Stipula del contratto

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di cui al presente regolamento può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 o mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005.

Art. 10 Esecuzione anticipata

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 6, del presente Regolamento, dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante può sempre procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 11 Garanzia definitiva

1. Nel caso di appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento, è facoltà della stazione appaltante non richiedere per i contratti di cui al presente Regolamento la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

2. In ogni caso, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice non è richiesta per appalti ad esecuzione immediata o per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00.

3. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale. Ad essa non si applicano le riduzioni e gli aumenti rispettivamente previsti dall'art. 106, comma 8, e dall'art. 117, comma 2, del Codice.

Art. 12 Certificato di regolare esecuzione

1. Per i contratti di cui al presente regolamento, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Capo II

L'affidamento diretto

Art. 13 Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto consente l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. Nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e, ove richiesti, speciali previsti dal medesimo Codice.

2. L'affidamento diretto è ammissibile esclusivamente per appalti di lavori di valore inferiore a € 150.000,00 (al netto di IVA ed eventuali oneri accessori) e per appalti di forniture e servizi di valore inferiore ad € 140.000,00 (al netto di IVA ed eventuali oneri accessori).

3. La stazione appaltante, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di lavori/fornitura/servizi da affidare ricorre all'Albo Fornitori.

Art. 14 Sondaggi preliminari ai fini dell'affidamento diretto

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al Codice, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate e la platea dei potenziali affidatari. Durante lo svolgimento di detti sondaggi preliminari il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, è facoltà della stazione appaltante di procedere alla pubblicazione sul sito web aziendale di uno specifico avviso con eventuale richiesta di indagini di mercato o preventivi.

Art. 15 Requisiti speciali

1. All'operatore economico vengono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3 del Codice.

2. Nel caso di appalto di lavori, all'operatore economico vengono richiesti i requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice .

3. Nel caso di appalto di forniture e servizi, fatto salvo quanto disposto dall'art 18 del presente regolamento all'operatore economico possono essere richiesti requisiti di capacità economico finanziaria e/o di capacità tecnico-professionale stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10, comma 3 e 100 del Codice.

Art. 16 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici. La stazione appaltante può quindi individuare direttamente l'operatore economico cui affidare il contratto. Alternativamente – fatta salva la facoltà contemplata dall'art. 14 del presente regolamento - la stazione appaltante può procedere alla richiesta di preventivi a due o più operatori discrezionalmente selezionati- In tal caso la stazione appaltante invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

2. La richiesta ed assunzione di preventivi, anche se assistita dalla previa pubblicazione di apposito avviso, assume una finalità meramente informativa e non determina in alcun modo l'avvio di un procedimento di tipo competitivo/comparativo, non potendo ingenerare conseguentemente negli operatori affidamenti o pretese di alcun tipo.

3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

4. Nella decisione a contrarre semplificata di cui all'art. 17, comma 2 del Codice, devono quantomeno sussistere i seguenti elementi e contenuti:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e l'operatore economico affidatario,
- b) il CPV e se del caso il CUP;
- c) nei casi contemplati dalla normativa, il contratto collettivo applicabile;
- d) il possesso da parte dell'operatore economico affidatario dei requisiti speciali richiesti;
- f) eventuali caratteristiche migliorative proposte dall'operatore economico affidatario;
- g) la congruità del corrispettivo in rapporto alla qualità della prestazione;
- i) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- j) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato);
- k) gli eventuali altri elementi essenziali del contratto;
- l) la copertura finanziaria.

Art. 17 Verifica della congruità del corrispettivo

1. Il RUP svolge la verifica di congruità del corrispettivo a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti diretti di cui al presente Capo.
2. Il RUP deve attestare che il corrispettivo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.
3. Agli affidamenti diretti di cui al presente Capo non trova in ogni caso applicazione la disciplina in tema di offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice.

Art. 18 Controllo del possesso dei requisiti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento, gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti. La stazione appaltante procederà, entro il 30 maggio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da AMIA per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, la stazione appaltante procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice, utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);

c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011.

Capo III

Le procedure negoziate senza bando

Art. 19 Procedure negoziate senza bando

1. Le procedure negoziate di cui al presente Capo vengono indette:

- per gli appalti di lavori di valore stimato da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell’IVA
- per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell’IVA.

2. È data pubblicità sul sito web aziendale dell’avvio delle consultazioni (art. 50, comma 2bis, Codice).

Art. 20 Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre di cui all’art. 17 del Codice costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata di cui al presente Capo, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l’appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previo invito ai fini di consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all’albo fornitori.

4. Per gli appalti di lavori di valore stimato da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da invitare ai fini di consultazione è pari ad almeno 10, ove esistenti.

5. Per gli appalti di lavori di valore stimato superiore ad € 1.000.000,00 è sempre possibile procedere tramite procedura ordinaria, eventualmente con inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del Codice.

Art. 21 Fasi del procedimento

1. Il procedimento di scelta del contraente si sviluppa in due fasi:

a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell’Albo per l’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. La stazione appaltante, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di lavori/fornitura/servizi da affidare.

b) la procedura negoziata in senso stretto tramite confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell’operatore economico affidatario.

3. La stazione appaltante stipula il contratto di appalto con l’operatore scelto ad esito della fase sub b).

Art. 22. Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice deve specificare:

- a) CPV, CUP, CUI;
- b) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- c) l'interesse che si intende soddisfare;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- e) gli eventuali altri elementi essenziali del contratto;
- f) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- g) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori, ove esistenti, ammessi al confronto;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- i) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- l) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- m) il nominativo del RUP;
- n) l'importo posto a base della procedura e la copertura contabile.

2. Nel caso di decisione che approva l'avviso di indagine di mercato, i punti g), h), ed i) sono già contenuti nel medesimo

Art. 23 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione delle categorie merceologiche/categorie.

Art. 24. L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla procedura negoziata.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura negoziata.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

4. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul sito istituzione della società, nella sezione "Area Fornitori" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

5. L'avviso di cui al comma 4 viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso di cui al comma 5 deve, indicativamente, contenere:

- a) il valore stimato dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) il termine per la presentazione della manifestazione di interesse
- d) i requisiti generali di partecipazione;
- e) i requisiti di idoneità professionale;
- f) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- g) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- h) qualora sia previsto un numero massimo di operatori, ove esistenti, da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 25 del presente regolamento;
- i) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente;
- l) il criterio di aggiudicazione dell'appalto;
- m) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 25 Procedura negoziata: selezione degli operatori economici.

1. Nel caso in cui si proceda alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite avviso di indagine di mercato, qualora in detto avviso si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ove esistenti, la scelta degli

operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

3. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute per l'affidamento di un appalto di lavori sia superiore a 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come precisato nel successivo comma 5.

4. La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 5 (per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizio di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee) o n. 10 (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee) operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva la possibile applicazione degli articoli 3 e 4 del presente regolamento. I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

5. Nel caso di appalto di lavori, qualora gli operatori economici che presentano la manifestazione di interesse siano superiori a 50, la stazione appaltante è legittimata a procedere al sorteggio di 50 operatori economici. Di questi verranno selezionati gli operatori economici da invitare a presentare offerta, applicando i criteri di cui al comma 6 del presente articolo, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

6. Qualora gli operatori economici che presentano la manifestazione di interesse siano inferiori a 50, verranno selezionati gli operatori economici da invitare a presentare offerta, applicando – salvo diversa decisione della stazione appaltante - i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

Criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto. Detto criterio può essere utilizzato solo a fronte della motivata sussistenza di ragioni strettamente funzionali all'esecuzione della prestazione contrattuale

Criterio n. 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata:

a) sotto-criterio n. 1 Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;

b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più operatori economici in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;

c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più operatori in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorparabili se presenti;

d) lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

7. Nel caso di appalto di forniture o servizi, qualora gli operatori economici che presentano la manifestazione di interesse siano superiori a 5 verranno selezionati gli operatori economici da invitare a presentare offerta, applicando – salvo diversa decisione della stazione appaltante - i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

Criterio n. 1) Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il servizio o al luogo di esecuzione della fornitura. Detto criterio può essere utilizzato solo a fronte della motivata sussistenza di ragioni strettamente funzionali all'esecuzione della prestazione contrattuale;

Criterio n. 2) Fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;

Criterio n. 3) Servizi/Forniture analoghi/ghe maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento;

8. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori avviene secondo il criterio della rotazione degli iscritti, fatto salvo quanto disposto dall'art 3 e 4 del presente regolamento.

9. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non invitati, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione come precisato nel presente regolamento.

Art. 26 Invito alla procedura negoziata

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori, la stazione appaltante procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di e-procurement di cui la stessa dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 27 Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di principio, l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato dall'albo fornitori o a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato, la conferma del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'Albo fornitori o che ha dichiarato in sede di presentazione della manifestazione di interesse.
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia (salva l'opzione di sorteggio dello stesso);
- k) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- l) premio di accelerazione nei lavori pubblici.

Art. 28. Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate di cui al presente Capo sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli che presentano un'incidenza della manodopera pari o superiore al 50% dell'importo di appalto), nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.
3. Nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 29 Offerte anormalmente basse

1. Nel caso di aggiudicazione di appalti di lavori e servizi tramite procedura negoziata di cui al presente Regolamento con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse

transfrontaliero certo, gli atti di gara devono prevedere l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è individuato dagli atti di gara fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice, ovvero è individuato tramite sorteggio in sede di valutazione delle offerte tra i metodi compatibili dello stesso allegato II.2 al Codice. In quest'ultima ipotesi il sorteggio avviene anteriormente all'apertura della sezione busta offerta economica della PAD utilizzata.

Art. 30 Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.